



Regolamento della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

Art. 1 (La Collana)

Il Dipartimento di Giurisprudenza si dota di una collana di pubblicazioni, denominata "Collana del Dipartimento di Giurisprudenza".

Scopo della collana è di assicurare e promuovere la pubblicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica svolta in seno al Dipartimento da studiosi ad esso afferenti o comunque da esso patrocinata o finanziata.

La collana è pubblicata in base ad un contratto di edizione, sottoposto a revisione periodica su iniziativa del Direttore e verifica del Consiglio di Dipartimento.

Art. 2 (Il Direttore)

Direttore della collana è il Direttore *pro tempore* del Dipartimento di Giurisprudenza.

Il Direttore segue la realizzazione del piano editoriale deciso dal Consiglio di Dipartimento e il funzionamento ordinario della collana, assumendo le necessarie decisioni operative.

Il Direttore cura i rapporti con l'editore e verifica periodicamente le condizioni contrattuali proponendo, se del caso, eventuali modifiche. Il Direttore può altresì proporre la risoluzione del contratto e la stipula di un altro, con un diverso editore. Le modifiche alle clausole contrattuali, la risoluzione del contratto e la scelta di altro editore sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Su proposta del Direttore, il Consiglio del Dipartimento può designare come Direttore della collana altro docente del Dipartimento che abbia la qualifica di professore ordinario.

Art. 3 (Il Segretario di Redazione)

Il segretario di redazione viene designato dal Direttore della collana nell'ambito del personale docente, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento; nella sua attività viene coadiuvato dal personale tecnico-amministrativo.

Il segretario:

- a) riceve i testi da inoltrare all'editore per la pubblicazione e chiede il relativo preventivo in attuazione delle norme generali del contratto stipulato;
- b) riceve copia delle opere ammesse alla pubblicazione e verifica la corrispondenza di ognuna alle norme editoriali;
- c) cura i rapporti con gli autori e con l'editore nella fase di realizzazione dell'opera;
- d) consegna all'editore i testi da pubblicare;
- e) riceve dall'editore tutti i volumi di pertinenza del Dipartimento secondo le norme contrattuali, consegna agli autori i volumi che loro spettano e cura il deposito degli esemplari prescritti nell'Archivio del Dipartimento.

Le funzioni di cui alle lett. d) ed e) sono di esclusiva spettanza del segretario di redazione.

Il segretario richiede all'editore il consuntivo annuale e lo trasmette al Direttore del Dipartimento.

Art. 4 (Caratteristiche della Collana)

La Collana del Dipartimento pubblica opere scientifiche, che si distinguono per l'originalità del tema e/o dell'impostazione metodologica, ovvero per l'apporto critico e innovativo offerto al dibattito dottrinale e/o giurisprudenziale, nazionale e/o internazionale, nei settori disciplinari afferenti al Dipartimento. Sono privilegiate le opere a carattere monografico.

Qualora la disponibilità finanziaria della Collana lo permetta, possono essere pubblicati anche atti di convegni di interesse nazionale o internazionale, finanziati, anche solo parzialmente, dal Dipartimento o svoltisi con il relativo patrocinio.

Art. 5 (Soggetti legittimati a presentare domanda di pubblicazione)

Possono presentare i loro lavori per la pubblicazione i docenti e i ricercatori afferenti al Dipartimento.

Su presentazione motivata di almeno due docenti del Dipartimento, possono chiedere la pubblicazione dei loro lavori in seno alla collana anche gli assegnisti di ricerca del Dipartimento e i dottori di ricerca, che abbiano conseguito il titolo presso uno dei Dottorati incardinati nel Dipartimento. Nel caso dei Dottori di ricerca è necessario il parere scritto anche del Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato.



Su presentazione motivata di almeno tre docenti del Dipartimento, possono presentare i loro lavori anche studiosi esterni, che siano inseriti in gruppi di ricerca del Dipartimento o abbiano rapporti di collaborazione scientifica con tali gruppi.

Con la stessa modalità, potranno essere presentate opere di studiosi del tutto esterni al Dipartimento, in edizione originale o in traduzione italiana, che per la loro qualità intrinseca o per il prestigio personale dell'autore rappresentino una indubbia valorizzazione del livello scientifico della Collana.

In ogni caso, ai docenti e ricercatori strutturati nel Dipartimento è riconosciuta la precedenza in sede di finanziamento delle pubblicazioni.

Art. 6 (Presentazione e valutazione delle opere da pubblicare)

Le istanze di pubblicazione, riferibili alle opere per cui è stata presentata richiesta in sede di programmazione ai sensi dell'art. 9, dovranno essere indirizzate al Direttore, allegando l'opera completa e definitiva, sia in versione cartacea, che su supporto informatico.

Il Direttore, verificata la corrispondenza della richiesta con quella presentata ai sensi dell'art. 9, la sottopone, sentito il Comitato scientifico, all'esame di un componente del Comitato scientifico stesso, di cui all'art. 7, in qualità di Referente, esperto della materia, oggetto dell'opera monografica, o appartenente al settore scientifico-disciplinare attinente o affine alla pubblicazione.

Sulla base dei giudizi dei revisori, o del solo Comitato scientifico qualora si tratti di opere collettanee o che raccolgono atti di convegno, il Consiglio di Dipartimento esprime la propria decisione in ordine alla pubblicazione, compilando, se necessario, una graduatoria di merito.

Per la pubblicazione delle opere di autori esterni al Dipartimento la delibera è assunta all'unanimità.

In ogni caso, la delibera sulla pubblicazione dell'opera dovrà essere adottata non oltre tre mesi dalla ricezione del testo definitivo da parte del Direttore.

In nessun caso un'opera potrà essere pubblicata solo in ragione della disponibilità di fondi.

Art. 7 (Il Comitato scientifico)

Il Dipartimento nomina con propria delibera un Comitato scientifico incaricato di valutare le pubblicazioni. Il Comitato è costituito da sette professori ordinari e/o associati di cui almeno 2 esterni all'Ateneo; il Comitato è presieduto dal Direttore della Collana. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche in via telematica.

Il Comitato dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Tutte le richieste di pubblicazione, ad eccezione delle opere collettanee e che raccolgono atti del convegno, se valutate positivamente dal Referente, vengono sottoposte, per l'approvazione definitiva, al referaggio da parte di due esperti anonimi, esterni al Dipartimento di Giurisprudenza, appartenenti al settore scientifico-disciplinare relativo alla materia, oggetto del lavoro monografico, o a settore scientifico-disciplinare affine, scelti dal Direttore (double blind peer review) tra 5 nominativi, individuati dal Referente. In caso di giudizi discordanti, il Direttore provvede a chiederne un terzo.

La procedura di referaggio si conclude con la comunicazione da parte del Direttore al Comitato scientifico dei giudizi dei revisori, corredata da una relazione finale di sintesi ad opera del Direttore sull'esito del referaggio.

Art. 8 (Condizioni per gli Autori)

La pubblicazione nella collana del Dipartimento comporta l'accettazione da parte degli autori delle norme contrattuali previste dal contratto editoriale sottoscritto dal Dipartimento e dall'editore della collana.

Ogni anno, il Segretario di redazione chiede all'editore copia delle norme editoriali alle quali gli autori devono attenersi per la redazione del lavoro da pubblicare, e ne consegna copia ai docenti che ne facciano richiesta. In ogni caso, copia di dette norme viene consegnata agli autori, all'atto dell'accettazione della loro opera per la pubblicazione, per la redazione definitiva del testo da consegnare all'editore.

Il Dipartimento non coprirà nessun costo aggiuntivo derivante dall'inosservanza di tali norme.

Art. 9 (Programmazione e finanziamento)

Di norma, il Dipartimento contribuisce con appositi fondi al cofinanziamento delle pubblicazioni. Ogni anno, in sede di programmazione del budget del Dipartimento, il Consiglio delibera la somma che intende stanziare per il finanziamento della Collana.

Entro il 31 maggio di ogni anno, i docenti interessati a chiedere la pubblicazione di un'opera nella collana devono presentare apposita richiesta. Le richieste pervenute successivamente saranno esaminate subordinatamente alle disponibilità finanziarie.



Le richieste di cui al precedente comma devono indicare specificamente l'autore o il curatore della pubblicazione, la tipologia del lavoro, l'argomento trattato, il titolo e l'indice, almeno in forma provvisoria, nonché il numero di pagine di cui l'opera sarà composta.

Il Consiglio di Dipartimento, scaduto il termine di cui al comma 2, approva il programma annuale delle pubblicazioni, in base alle richieste presentate dai docenti.

Il Consiglio di Dipartimento può decidere le modalità di finanziamento totale o parziale dei lavori da pubblicare o la semplice accoglienza nella Collana senza oneri di spesa. Ove la pubblicazione di cui è stata finanziata la pubblicazione rechi nella sua versione definitiva un numero di pagine superiore a quello dichiarato nella richiesta iniziale, i relativi costi restano a totale carico dell'autore richiedente.

Il Consiglio di Dipartimento, verificandosi la necessità, potrà anche stabilire criteri di rotazione fra autori o settori scientifico-disciplinari nell'accesso alla Collana, al fine di realizzare un'equa distribuzione delle risorse finanziarie del Dipartimento.



SCHEMA DI VALUTAZIONE

(da compilare e inviare per e-mail all'attenzione del Direttore, all'indirizzo.....)

Contributo (titolo)

Contrassegnare con una x le singole voci

Voce	Insufficiente o meno	Sufficiente o più
Struttura (*)		
Argomentazione critica		
Aggiornamento e correttezza dei riferimenti giurisprudenziali e dottrinali		
Note bibliografiche		
Correttezza espositiva		

(*) impianto complessivo e sviluppo logico

Può essere pubblicato? *(barrare la casella)*

SI

NO

Giudizio

(firma)